

Roma, 5 Marzo 2019 - Prot. 43/2019.

Aumenti Periodici di Anzianità

(Rif. CCNL "Servizi Ausiliari" del 21/11/2017)

Questa Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, di seguito anche denominata solo "Commissione Bilaterale", ha ricevuto da Centro Studi Paghe di Zucchetti Spa, la seguente motivata richiesta.

* Quesito *

L'istituto dello scatto di anzianità trova origine e regolamentazione nella Contrattazione Collettiva Nazionale. Esso rappresenta un elemento della retribuzione che matura periodicamente in funzione dell'anzianità di servizio presso l'azienda. Questo istituto serve a gratificare e a riconoscere una maggiore professionalità in capo al lavoratore, che cresce con il passare degli anni presso la stessa azienda. E la professionalità che cresce è legata inevitabilmente ad un rapporto di lavoro che dura negli anni, tipicamente di un contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, l'articolo 25 del D. Lgs 81/2015 "Principio di non discriminazione" recita:

"Al lavoratore assunto a tempo determinato spetta lo stesso trattamento economico e normativo in atto per i lavoratori assunti a tempo indeterminato in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non sia per natura incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato".

Sulla base della lettura dell'articolo 25, si pone il problema se per un lavoratore assunto a tempo determinato debba maturare, in costanza del rapporto di lavoro, lo scatto di anzianità.


Sentenze europee e nazionali hanno previsto il riconoscimento dell'anzianità ai fini della maturazione dello scatto qualora sia dichiarata illegittima l'apposizione del termine, con ovvia trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, e qualora il lavoratore, una volta scaduto il termine ed entro un arco temporale definito, venga riassunto a tempo indeterminato.

Ad oggi, a seguito della riforma introdotta con il Decreto Dignità, la durata massima del tempo determinato acausale è fissato in 12 mesi mentre tale durata è innalzata a 24 mesi con l'apposizione delle causali, così come introdotte dal Decreto Dignità salvo la possibilità di ulteriori proroghe di durata non superiore di 12 mesi, da concordare presso l'I.T.L.

Pertanto chiediamo se, per un lavoratore assunto a tempo determinato, debba o meno essere riconosciuta la decorrenza del computo sullo scatto di anzianità in occasione della trasformazione a tempo indeterminato o dalla prima decorrenza del rapporto di lavoro, in specie, nel CCNL "Servizi Ausiliari" vigente.

* Rilievi preliminari della Commissione Bilaterale *

- a) In data 21 Novembre 2017 le Associazioni Datoriali ANPIT, CIDEK, CONFIMPRENDITORI, PMI Italia, UAI - Terziario e UNICA con l'Organizzazione Sindacale CISAL Terziario - CISAL, hanno sottoscritto il **CCNL "Servizi Ausiliari"**, con validità dal **1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020**, quale rinnovo settoriale del previgente CCNL "Servizi" del 30 Ottobre 2012.



Roma, 5 Marzo 2019 - Prot. 43/2019.

- b) L'Art. 60 del CCNL **"Servizi Ausiliari"** stabilisce il principio di non discriminazione dei lavoratori assunti a tempo determinato e, testualmente, recita:
- "Al lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato spettano, in proporzione al periodo lavorato, le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di Fine rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l'Azienda per i lavoratori assunti a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano identiche mansioni, con la sola esclusione, quando prevista, delle prestazioni integrative al S.S.N. e/o assicurative vita prestate tramite l'En.Bi.C. (www.enbic.it), fermo restando il riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (art. 173)."*
- c) L'Art. 202 del CCNL **"Servizi Ausiliari"** prevede la maturazione degli aumenti periodici di anzianità, anche solo detti "scatti", nella misura di 5 aumenti biennali, precisando che *"ai fini della maturazione degli scatti, l'anzianità di servizio, decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione o dal (rectius: del) termine del periodo d'apprendistato"*. Successivamente, all'ottavo comma del medesimo articolo si precisa anche che *"la retribuzione degli scatti concorrerà a formare la Retribuzione Mensile Normale dovuta al lavoratore, per effetto dell'applicazione del presente CCNL"*.
- d) L'art. 25 del D.Lgs. 81/2015, al primo comma, prevede il seguente principio di non discriminazione: *"Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato"*.


*** Parere della Commissione Bilaterale ***

Premesso tutto quanto sopra precisato, questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale emette la seguente Interpretazione Contrattuale Confermativa e Integrativa.

A. Testo Interpretazione Confermativa

La coordinata lettura del primo comma dell'art. 60 e del primo e ottavo comma dell'art. 202 del CCNL "Servizi Ausiliari", evidenzia che:

- 1) qualora l'assunzione a tempo determinato fosse superiore ad anni due (per contratto instaurato in data antecedente all'entrata in vigore del c.d. "Decreto Dignità"), dal compiersi del 24° mese successivo alla data di assunzione, il lavoratore maturerà il diritto allo scatto contrattualmente previsto per il proprio livello d'inquadramento;
- 2) in caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al lavoratore che svolga identiche o analoghe mansioni, dovranno essere riconosciuti gli aumenti periodici di anzianità decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'iniziale assunzione a tempo determinato.



Roma, 5 Marzo 2019 - Prot. 43/2019.

B. Testo Interpretazione Integrativa

Questa Commissione Bilaterale d'Interpretazione Contrattuale, a seguito di conferma delle Parti sottoscrittrici il CCNL "Servizi Ausiliari", precisa quanto segue:


- 1) Ai fini della maturazione degli scatti, in caso di successione di rapporti a tempo determinato instaurati con il medesimo Lavoratore, i diversi periodi lavorati saranno utili, "per sommatoria" dei periodi effettivamente lavorati, esclusivamente in caso di successione di contratti per identiche o analoghe mansioni e quando l'interruzione tra un periodo lavorato e il successivo non sia stata superiore a mesi 3 (tre).
- 2) In assenza dei predetti due requisiti, l'anzianità di servizio ai fini degli scatti decorrerà ai sensi dell'art. 202 del CCNL "Servizi Ausiliari" e, cioè, dal primo giorno del mese successivo alla data di assunzione (in corso) o del termine del periodo d'apprendistato.

A norma dell'art. 175 del CCNL "Servizi Ausiliari", l'Interpretazione Contrattuale Integrativa di cui al precedente punto B. 1) avrà piena efficacia applicativa dal primo giorno del mese successivo a quello di avvenuta pubblicazione nel sito dell'En.Bi.C. (www.enbic.it), ovvero dal 1° aprile 2019.


Roma, 5 Marzo 2019.

La Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione

Rappresentante Datore
(Franco Ravazzolo)



Rappresentante Sindacale
(Alice Fioranzato)



Il Presidente *Anna Fulvia De Gregorio*

